

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 / DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, in vigore tra le Parti, i termini sotto riportati avranno il significato ivi definito, tranne i casi in cui il contesto richieda diversamente:

- **“Acquirente”** significa la persona fisica o giuridica, come meglio indicata nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta, che ha acquistato l'Impianto e i Servizi, se previsti, e che se ne assume gli obblighi finanziari.
- **“Allegato”** significa ogni allegato alle Condizioni Tecniche.
- **“Annesso”** significa ogni annesso al Contratto o all'Offerta.
- **“Avviamento”** significa la data, successiva all'Installazione ed antecedente al Certificato di Accettazione, in cui l'Impianto viene messo in funzione nel Sito.
- **“Certificato di Accettazione”** significa la dichiarazione scritta, rilasciata dal Fornitore e firmata dall'Acquirente e/o da qualsiasi persona autorizzata da entrambe le Parti, attestante che il Progetto è stato completato e che l'Impianto funziona in conformità alle Condizioni Tecniche; il presente documento ha rilevanza per la debenza della relativa quota di pagamento, se applicabile.
- **“Collaudo”** significa il collaudo formale, condotto dal Fornitore in conformità alle Condizioni Tecniche, per determinare se il Progetto, o la parte interessata del Progetto, è conforme ai criteri di accettazione definiti nelle Condizioni Tecniche.
- **“Condizioni Tecniche”** significano le condizioni tecniche del Fornitore e le condizioni tecniche dell'Impianto.
- **“Conferma d'Ordine”** significa l'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.
- **“Contratto”** significa l'intero accordo tra Fornitore e Acquirente che include le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, se presenti, le Condizioni Tecniche e gli ulteriori Annessi.
- **“Cronoprogramma”** significa il piano temporale di esecuzione dei lavori del Fornitore in accordo al Contratto.
- **“Entrata in Vigore”** significa la data in cui tutte le condizioni previste all'articolo 2.2 sono state adempiute e da cui decorre il Cronoprogramma.
- **“Fornitore”** significa la società indicata nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta che fornisce l'Impianto e i Servizi, se previsti.
- **“Garanzia Bancaria”** significa la garanzia emessa dalla banca dell'Acquirente a favore del Fornitore, se previsto in conformità alle condizioni di pagamento.
- **“Impianto”** significa il macchinario, i materiali, i componenti e la merce di qualsiasi tipo oggetto della vendita ad eccezione delle attrezzature del Fornitore, così come definita nelle Condizioni Tecniche.
- **“Impossibilità Sopravvenuta”** significa ogni circostanza esterna, non prevedibili al momento della Entrata in Vigore o al momento dell'accettazione dell'Offerta quali, a titolo esemplificativo, le interferenze generate dalla crisi globale e dalla *supply chain*, la scarsa reperibilità delle materie prime nonché di altre circostanze che potrebbero gravemente ostacolare la produzione dell'Impianto, la sua consegna e/o Spedizione (tali circostanze di seguito anche definite “Impossibilità Sopravvenuta”).
- **“Installazione”** significa il completo montaggio dell'Impianto nel Sito da parte del Fornitore a seguito del corretto completamento delle precondizioni a carico dell'Acquirente.
- **“Notifica di Avviso Merce Pronta”** significa la comunicazione da parte del Fornitore con la quale si conferma che l'Impianto o parte di esso è pronto per la consegna.
- **“Offerta”** significa la quotazione commerciale emessa dal Fornitore all'Acquirente.
- **“Ordine”** significa l'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente come accettazione conforme dell'Offerta
- **“Parte(i)”** significa l'Acquirente e/o il Fornitore, individualmente o collettivamente.
- **“Prezzo”** significa la somma indicate nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta.
- **“Prezzo Franco Fabbrica”** significa il Prezzo, dedotti i costi di trasporto dell'Impianto ed i Servizi, se previsti.
- **“Prodotto Vendibile”** significa il prodotto generato dall'Impianto, commercialmente vendibile nel mercato.
- **“Progetto”** significa l'Impianto, i Servizi ed in generale i lavori da eseguire da parte del Fornitore in conformità al Contratto.
- **“Servizi”** significa la totalità dei servizi che devono essere eseguiti dal Fornitore all'Acquirente, in conformità al Contratto, meglio identificati nelle Condizioni Tecniche.
- **“Sito”** significa il luogo dove verrà installato l'Impianto e dove verrà svolto il Collaudo.
- **“Spedizione”** significa la spedizione, anche parziale, dell'Impianto dai locali e/o dagli stabilimenti del Fornitore.

2 / DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Le Condizioni Generali formano parte integrante del Contratto e si considereranno accettate dall'Acquirente una volta sottoscritto il Contratto o, alternativamente, confermata l'Offerta da parte dell'Acquirente mediante e-mail, fax o qualsivoglia ulteriore metodo accettato tra le Parti (a tal fine la firma dell'Offerta e/o l'esecuzione delle attività da parte dell'Acquirente saranno considerate come accettazione dell'Offerta) e prevarranno sulle condizioni generali

dell'Acquirente, se presenti, qualora siano incluse o meno nell'Ordine e/o in qualsivoglia ulteriore documento inviato dall'Acquirente al Fornitore.

- 2.2 La data di Entrata in Vigore sarà la data in cui le seguenti condizioni sono state raggiunte:
- (i) Firma del Contratto o dell'Offerta tra le Parti
 - (ii) Ricezione dell'anticipo da parte del Fornitore, come meglio indicato nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta.
 - (iii) Soddisfacimento di qualsiasi altra condizione indicata nelle Condizioni Particolari, se presente, da parte dell'Acquirente.
- 2.3 Le presenti Condizioni Generali regoleranno tutte le eventuali offerte, ordini, conferme d'ordine, contratti di vendita, salvo quanto diversamente previsto tra le Parti per iscritto.
- 2.4 Nessuna modifica alle presenti Condizioni Generali sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

3 / CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FISCALITA'

- 3.1 Il Prezzo indicato nelle Condizioni Particolari è stato calcolato come corrispettivo per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore in conformità al Cronoprogramma. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in conformità ai termini indicati nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta. Qualora i termini di pagamento prevedano l'emissione di lettere di credito, garanzie bancarie o fidejussioni, stand-by letters of credit, tali strumenti di credito dovranno essere emessi in conformità agli standard del Fornitore, i cui testi sono disponibili per la consultazione dell'Acquirente previa richiesta. Eventuali lettere di credito, lettere di credito stand-by (SBLC), garanzie bancarie o fidejussioni da emettere a favore del Fornitore dovranno essere irrevocabili, confermabili (in caso di LC o SBLC) ed emesse da una banca di primaria importanza o altrimenti da un istituto di credito accettabile per il Fornitore ed in ogni caso il loro testo deve essere approvato dal Fornitore. Gli strumenti a tutela del credito dovranno coprire tutti i relativi pagamenti come regolati nell'Offerta o nel Contratto. Eventuali estensioni delle garanzie bancarie emesse dal Fornitore a favore dell'Acquirente dovranno essere propriamente motivate dall'Acquirente. In caso di addebito di oneri bancari derivanti da una estensione della garanzia bancaria, per ragioni non attribuibili al Fornitore, tali costi saranno rimborsati dall'Acquirente. L'inadempimento delle condizioni di pagamento così come regolati nell'Offerta, nel Contratto o nelle Condizioni Generali da parte del Compratore sarà considerato un inadempimento grave.
- 3.2 Il prezzo non comprende bolli, IVA, imposte sul volume d'affari e/o ulteriori tasse, tributi o oneri di qualsiasi tipo derivanti dalla conclusione o dall'adempimento del Contratto (qui di seguito collettivamente indicate come **"Imposte"**); le Imposte saranno a carico dell'Acquirente e dovranno essere pagate da quest'ultimo.
- 3.3 L'Acquirente sarà responsabile, a proprie spese, di:
- (i) Ottenere ogni licenza e/o altra autorizzazione relativa all'importazione dell'Impianto, se necessario;
 - (ii) Sdoganare l'Impianto ed i relativi materiali nonché pagare le Imposte relative allo sdoganamento all'interno del paese.
- Il Fornitore si impegna ad assistere l'Acquirente nelle attività di sdoganamento, consegnando, se necessario, copia dei documenti di trasporto.
- 3.4 Qualora il Fornitore, i suoi cessionari, subappaltatori e/o i loro rispettivi dipendenti fossero obbligati a pagare direttamente una qualsiasi di tali Imposte, l'Acquirente dovrà rimborsare per intero dette Imposte entro trenta (30) giorni dalla presentazione dei giustificativi.
- 3.5 Qualora l'Acquirente non sia in grado di fornire quanto previsto all'articolo 3.4, il Fornitore sarà intitolato ad aumentare il Prezzo, a copertura dell'impatto economico derivante dal pagamento delle Imposte e di eventuali costi indiretti collegati al pagamento delle Imposte.
- 3.6 Nell'eventualità in cui, successivamente alla data di Entrata in Vigore, si verifichi una variazione nelle leggi o nei regolamenti applicabili o nella loro interpretazione da parte di qualsiasi tribunale o di altri organi investiti di competenza giurisdizionale, cui derivi una impraticabilità e/o impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali, le Parti si incontreranno al fine di trovare una soluzione amichevole. Qualora la suddetta variazione provochi un incremento superiore al cinque per cento (5%) nel prezzo delle materie prime o dei costi sopportati dal Fornitore, il Prezzo verrà adeguato di conseguenza. Nel caso in cui, dopo essersi incontrate, le Parti non trovino una soluzione amichevole, il Fornitore sarà intitolato a risolvere il Contratto in conformità ai termini ivi contenuti.

4 / CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DELL'IMPIANTO E DELLA PROPRIETA'

- 4.1 L'Acquirente si impegna a ricevere l'Impianto in conformità al Cronoprogramma concordato, tuttavia qualora l'Acquirente ritardi l'adempimento delle sue obbligazioni, il Cronoprogramma potrà essere esteso di conseguenza; qualora l'Acquirente, ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, non dovesse adempiere ai suoi obblighi entro un ulteriore periodo di trenta giorni, il Fornitore avrà il diritto, mediante notifica all'Acquirente a mezzo di lettera raccomandata e senza alcuna ulteriore formalità, a risolvere il Contratto e trattenere i pagamenti ricevuti, fatto salvo il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno incluso il lucro cessante.
- 4.2 Le spedizioni parziali delle machine e degli stampi sono consentite e potranno essere effettuate, a discrezione del Fornitore, non appena queste siano pronte.

- 4.3 L'Acquirente dovrà far pervenire al Fornitore, almeno trenta giorni prima della data di Spedizione, tutte le informazioni necessarie per organizzare tale attività ed una bozza della documentazione richiesta; qualora l'Acquirente non dovesse adempiere a tale obbligo, il Fornitore sarà libero di seguire le proprie procedure standard di Spedizione e scambio documentale. Il Fornitore, in funzione della propria logistica, si riserva di utilizzare diversi tipi di spedizione dei beni, anche parziale, quali le spedizioni via aerea.
- 4.4 Nel caso in cui, per motivi non imputabili al Fornitore, il Fornitore venga ostacolato nella Spedizione dell'Impianto secondo le disposizioni del Contratto, questi sarà autorizzato a stoccarlo, rilasciando un certificato di magazzino (di seguito il "Certificato di Magazzino") valido a tutti i fini contrattuali.
Nel suddetto caso, il pagamento da parte dell'Acquirente avverrà su presentazione del Certificato di Magazzino insieme alla presentazione della fattura. A seguito di un periodo di grazia di sette giorni, i costi di magazzino saranno a carico dell'Acquirente e dovranno essere pagati entro dieci giorni dalla richiesta del Fornitore
- 4.5 Salvo che non sia diversamente previsto nelle Condizioni Particolari, il rischio dell'Impianto passerà all'Acquirente in conformità agli Incoterms®2020 concordati tra le Parti.
- 4.6 L'impianto rimarrà di proprietà del Fornitore e il Fornitore ne manterrà la titolarità fino all'integrale pagamento del Prezzo e al completo adempimento degli obblighi contrattuali dell'Acquirente, in conformità all'art. 1523 e seguenti del codice civile.
- 4.7 In ogni caso, l'Acquirente dovrà assicurare l'Impianto per il suo intero valore dal momento della consegna, in conformità agli Incoterms®2020 concordati tra le Parti, e fino all'integrale pagamento del Prezzo. Il Fornitore dovrà essere riportato sulla polizza assicurativa dell'Acquirente in qualità di assicurato addizionale.

5 / VARIAZIONI

- 5.1 Qualsiasi variazione, aggiunta o modifica al Contratto richiesta dall'Acquirente è soggetta ad accordo scritto tra le Parti con indicazione della corrispondente rettifica del Prezzo e Cronoprogramma. Tale variazione, aggiunta o modifica dovrà essere firmata dai legali rappresentanti delle Parti.
- 5.2 Il Contratto, inclusi i suoi Annessi, è il solo accordo valido con riferimento al Progetto e può essere emendato unicamente per mezzo di un documento scritto che: (i) faccia specifico riferimento alle condizioni contrattuali da emendare e (ii) sia validamente sottoscritto da entrambe le Parti.

6 / NORMATIVE IN VIGORE E NORME DI SICUREZZA

- 6.1 Il Progetto sarà conforme alle norme di sicurezza e ai regolamenti vigenti in materia in Italia. Eventuali richieste da parte dell'Acquirente di adeguamenti degli Impianti a norme e regolamenti diversi o supplementari, saranno soddisfatte unicamente se concordate per iscritto tra le Parti.
- 6.2 L'Acquirente sarà l'unico responsabile della conformità dell'Impianto con le norme e i regolamenti in vigore nel Paese finale, se diverso da quello dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà in nessun caso responsabile della non conformità dell'Impianto a norme e regolamenti di Paesi diversi che non siano stati precedentemente concordati per iscritto tra le Parti.
- 6.3 Ciascuna Parte, con l'assistenza dell'altra, dovrà porre in essere tutte le attività necessarie affinché i propri dipendenti (e.g. istruttori, tecnici, supervisori o altri) rispettino tutti i requisiti amministrativi in conformità alle normative in vigore nei Paesi in cui dovessero intervenire, sostenendone tutti i relativi costi, quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati medici, visti d'ingresso, permessi di residenza e lavoro.
- 6.4 Ciascuna Parte assicurerà il severo rigore e l'adeguato comportamento dei propri dipendenti alle regole e norme di sicurezza imposte dai regolamenti e leggi locali.
Le Parti concorderanno l'orario lavorativo e le giornate lavorative dei dipendenti in conformità alle normative applicabili;
- 6.5 In caso di incidente o malattia di un dipendente durante la sua assegnazione alla sede dell'altra Parte, sia che questo incidente o malattia si verifichi nel periodo lavorativo o meno, l'altra Parte dovrà assicurare che il dipendente possa avere accesso alle migliori cure mediche disponibili localmente o che il dipendente possa essere rimpatriato non appena possibile secondo il parere medico o su richiesta del dipendente. I costi sostenuti da tale Parte rimarranno a carico della stessa.
- 6.6 L'Acquirente si impegna e accetta di fornire in tempo utile, in ogni caso prima dell'esecuzione dei servizi da parte del personale del Fornitore, tutte le informazioni necessarie relative a leggi, regolamenti, codici etici o disciplinari che il personale del Fornitore dovrà seguire nel Sito, nonché qualsiasi comunicazione formale o richiesta delle autorità locali.
- 6.7 L'Acquirente dovrà compilare con diligenza anche il "*Piano di Sicurezza*" e la "*Check-List per la Valutazione dei Rischi in Loco*" e qualsiasi altra documentazione richiesta, inviata dal Fornitore.
Il suddetto adempimento sarà considerato una precondizione per l'esecuzione corretta e precisa degli obblighi del Fornitore.

7 / OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 7.1 Il Fornitore farà tutto il possibile per rispettare la data di consegna indicata nel Cronoprogramma, che, tuttavia, potrebbe essere soggetta a rinvio nei casi di Impossibilità Sopravvenuta. In conseguenza di quanto sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali costi, danni, perdite e/o pretese derivanti dal ritardo nella data di consegna imputabili ai casi di Impossibilità Sopravvenuta.
- 7.2 Il Fornitore sarà responsabile dell'adempimento del Progetto in conformità al Contratto e svolgerà tutti i compiti che ricadono nella sua responsabilità in accordo alle Condizioni Particolari o all'Offerta, ed alle Condizioni Tecniche.
- 7.3 Qualsiasi altro compito che non rientri espressamente tra le responsabilità del Fornitore, così come specificato nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta e nelle Condizioni Tecniche, sarà considerato a carico dell'Acquirente.

8 / OBBLIGHI DEL ACQUIRENTE

- 8.1 In aggiunta alle ulteriori obbligazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Tecniche, l'Acquirente sarà responsabile dello svolgimento delle seguenti obbligazioni:
- (i) preparare il Sito in conformità con il Cronoprogramma e le Condizioni Tecniche, predisporre tutte le opere in loco quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, accessi, opere civili, fondazioni, strutture, modifica del Sito che non sia conforme alle specifiche ambientali così come previsto nelle Condizioni Tecniche o richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili;
 - (ii) rendere disponibili nel Sito, per il loro utilizzo da parte del Fornitore e per l'adempimento del Contratto, tutte le utenze primarie quali elettricità, acqua, gas, aria di servizio e in pressione, che siano o meno specificati nelle Condizioni Tecniche;
 - (iii) assicurare e conservare, a beneficio del Fornitore, tutti i diritti di accesso al Sito comprese le strade, diritti di passaggio su proprietà di terzi, tutti i permessi di costruzione ed altro tipo, consensi, autorizzazioni e benestare che possano essere necessari secondo i regolamenti locali per l'adempimento del Contratto;
 - (iv) operare, se necessario per l'adempimento del Contratto e su richiesta del Fornitore, qualsiasi opportuna attrezzatura di sollevamento di proprietà dell'Acquirente che possa essere disponibile nel Sito e che rispetti le caratteristiche specificate nelle Condizioni Tecniche;
 - (v) effettuare le pratiche di sdoganamento e il trasporto al Sito, ottenere le licenze ed i permessi di importazione richiesti per qualsiasi porzione dell'Impianto, in conformità al Cronoprogramma;
 - (vi) asportare e/o rimuovere regolarmente, durante l'adempimento del Contratto, tutti i rifiuti a proprio carico, e mettere a disposizione del Fornitore uno spazio nel Sito per stoccare la produzione di collaudo ed i materiali necessari per il Progetto.

9 / RIMEDI CONTRATTUALI A FAVORE DEL FORNITORE

- 9.1 L'inadempimento dell'Acquirente rispetto alle sue obbligazioni contrattuali intollererà il Fornitore a sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni, come previste e regolate dal presente Contratto, nonché la sospensione di ogni ulteriore rapporto contrattuale in essere con l'Acquirente.
- In tale eventualità, il Fornitore sarà espressamente intitolato, nei limiti in cui ciò sia consentito in base alla normativa inderogabile o imperativa, a sospendere la funzionalità dell'impianto da remoto utilizzando il software concesso in utilizzo dal Fornitore.
- 9.2 Ogni costo aggiuntivo sofferto dal Fornitore e derivante dall'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9.1 di cui sopra, sarà rimborsato dall'Acquirente. Il Cronoprogramma sarà esteso per un periodo non inferiore alla durata della sospensione oltre ad un ragionevole tempo per la riattivazione delle attività contrattuali.
- 9.3 In caso di ritardato pagamento le somme esigibili e non corrisposte saranno gravate di un tasso di interesse di mora di cui al D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, o ogni diversa percentuale indicata nelle Condizioni Particolari o nell'Offerta, calcolato a partire dalla scadenza del termine di pagamento sino alla corresponsione dell'intero importo dovuto.
- Qualora il tasso di interesse indicato dovesse superare la soglia prevista per legge, il suddetto tasso sarà automaticamente ridotto al massimo consentito per legge.

10 / NON CONCORRENZA

- 10.1 L'Acquirente si impegna a non assumere o indurre ad essere assunto, il personale del Fornitore o i propri consulenti e del quale l'Acquirente è venuto a conoscenza grazie ai rapporti con il Fornitore, né direttamente o indirettamente anche tramite proprie società controllate o controllanti, subappaltatori o terze parti di cui l'Acquirente risulta essere il titolare effettivo.
- 10.2 In caso di violazione, anche potenziale, da parte dell'Acquirente di una qualsiasi delle disposizioni di questo articolo 10, le Parti riconoscono sin d'ora che tale violazione danneggerebbe irrimediabilmente il Fornitore in considerazione del carattere unico, speciale e difficilmente sostituibile delle risorse umane del Fornitore.

- 10.3 Qualora il Fornitore instaurasse un procedimento giudiziario nei confronti dell'Acquirente al fine di ottenere il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo 10, il Fornitore potrà esercitare tutti i rimedi legali disponibili, incluso in via esemplificativa ma non esaustiva, avviare procedimenti d'urgenza volti ad impedire all'Acquirente di violare o continuare a violare le disposizioni del presente articolo;
L'Acquirente dovrà rimborsare tutte le spese legali, oltre ai costi e alle eventuali spese di indagine, le perizie, i viaggi e le spese di alloggio connesse ai procedimenti legali;
- 10.4 Il Fornitore sarà intitolato a perseguire qualsiasi rimedio legale disponibile contro qualsiasi violazione, anche potenziale, di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto.

11 / INSTALLAZIONE AVVIAMENTO E COLLAUDO DELL'IMPIANTO

- 11.1 Fatto salve tutte le previsioni relative alle attività di installazione, avviamento e collaudo dell'Impianto di cui alle Condizioni Tecniche e negli allegati del Contratto, qualora tali attività siano interrotte, rinviate o protratte rispetto al Cronoprogramma, per motivi non imputabili al Fornitore, o qualora l'Acquirente chieda una estensione del Cronoprogramma o una variazione delle attività da eseguire, il Fornitore sarà intitolato al rimborso dei maggiori costi sostenuti e da sostenere.
- 11.2 Il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente le richieste di indennizzo ed aumento del Prezzo, per iscritto, entro un ragionevole periodo di tempo. Le attività lasciate in sospeso saranno riprogrammate in base alla disponibilità dei tecnici del Fornitore, e a fronte dell'avvenuto pagamento delle suddette somme da parte dell'Acquirente.
- 11.3 Nell'eventualità di cui all'articolo 11.2, l'Acquirente resterà obbligato a pagare tutte le quote dovute, come originariamente previsto a Contratto.

12 / TERMINI DI GARANZIA

- 12.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che l'Impianto è stato costruito per soddisfare le Condizioni Tecniche, utilizzando materiali conformi alle norme UE, tranne per quanto diversamente previsto negli allegati a tale Contratto.
- 12.2 Il Fornitore correggerà o riparerà a proprie spese qualsiasi difetto dell'Impianto derivante da difetti di materiali e lavorazione. Il Fornitore non sarà responsabile per beni e/o materiali consegnati dall'Acquirente e/o da altri venditori, fatta eccezione per gli appaltatori del Fornitore. Il Fornitore sarà unicamente responsabile per la fornitura dell'Impianto come descritto nelle Condizioni Tecniche
- 12.3 L'Acquirente deve dare immediata comunicazione scritta al Fornitore con riferimento ad eventuali difetti e/o vizi (in ogni caso non oltre 24 ore dalla scoperta di tale difetto e/o vizio) e l'Acquirente dovrà operarsi in modo tale da mitigare le conseguenze dannose di detto difetto e/o vizio prima dell'intervento del Fornitore.
- 12.4 Le garanzie di cui sopra non si applicheranno a difetti e/o vizi derivanti da uno dei seguenti motivi:
- (i) uso improprio, scarsa manutenzione, modifiche effettuate senza il consenso scritto del Fornitore, riparazioni eseguite impropriamente dall'Acquirente, utilizzo non conforme al manuale operativo, materiali di sostituzione difettosi, uso di materiali di terze parti (ad eccezione di stampi già di proprietà di terzi, per i quali ci sia stato comunque una verifica di dettaglio da parte del Fornitore riguardo alla loro compatibilità con l'Impianto), normale usura dei consumabili;
 - (ii) Contestazioni o danni derivanti dalla negligenza o dal dolo dell'Acquirente; mancato rispetto da parte dell'Acquirente alle vigenti disposizioni legislative, codici e/o statuti e/o procedure standard del settore;
 - (iii) Esposizione a condizioni fuori dai limiti delle specifiche ambientali e/o esposizioni a influenze chimiche, elettroniche ed elettriche che non erano state considerate nelle Condizioni Tecniche.
 - (iv) Utilizzo dell'Impianto in maniera difforme rispetto a quanto indicato nelle Condizioni Tecniche o rispetto alle istruzioni del Fornitore.
- 12.5 I seguenti elementi o danni sono espressamente esclusi dalla Garanzia:
- (i) Filtri, fusibili, lubrificanti e materiale normalmente deteriorabile;
 - (ii) Parti soggette a manutenzione ordinaria o programmata;
 - (iii) Componenti elettriche che possono subire danneggiamenti a seguito di variazioni o interruzioni energetiche, non dipendenti dal controllo del Fornitore;
 - (iv) Danni derivanti dall'impiego di pezzi di ricambio non originali del Fornitore.
- 12.6 La Garanzia di cui sopra costituirà l'esclusivo rimedio a favore dell'Acquirente nel caso di vizi e/o difetti dell'Impianto. Le garanzie descritte in questo paragrafo sono sostitutive di qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Ogni garanzia implicita di commerciabilità e adeguatezza rispetto ad un uso specifico ed ogni altra garanzia, dichiarazione e condizione, uso commerciale o altro, è espressamente escluso.
- 12.7 Il Fornitore informerà tempestivamente l'Acquirente qualora dovesse restituire o smaltire le parti sostituite in garanzia; qualora il Fornitore richieda la restituzione delle parti difettose, il Fornitore coprirà le relative spese di spedizione. Il Fornitore si riserva il diritto di scegliere il metodo di spedizione più opportuno per la sostituzione dei pezzi di ricambio forniti in garanzia.

12.8 Nell'eventualità in cui la consegna dell'Impianto venga posticipata su specifica richiesta dell'Acquirente, o comunque per motivi indipendenti dalla responsabilità del Fornitore, il periodo di garanzia previsto dalla Spedizione decorrerà dalla Notifica di Avviso Merce Pronta dell'Impianto.

13 / LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 13.1 Tutti i casi di inadempimento contrattuale e le relative conseguenze, così come i diritti e i doveri dell'Acquirente, sono esaustivamente regolati dal presente Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile per Penali, costi, danni, perdite o altre spese causate da eventi di Forza Maggiore o di Impossibilità Sopravvenuta.
- 13.2 L'Acquirente si assume tutti i rischi e responsabilità del funzionamento e dell'utilizzo dell'Impianto dal momento del suo Avviamento. Di conseguenza l'Acquirente si impegna a difendere e salvaguardare il Fornitore e i suoi dipendenti, agenti o collaboratori a qualsiasi titolo, da tutti i reclami e/o costi connessi al funzionamento e all'utilizzo dell'Impianto, salvo che tali reclami o costi siano causati da un malfunzionamento dell'Impianto unicamente imputabile al Fornitore.
- 13.3 Ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave, la responsabilità massima del Fornitore, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni eventuale risarcimento del danno, applicazione di penali, obbligo di indennizzo, risoluzione del Contratto e conseguente restituzione dell'Impianto, non potrà eccedere la somma totale del cinque per cento (5%) del Prezzo Franco Fabbrica.
- 13.4 Ad eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave, il Fornitore non sarà responsabile per il risarcimento del lucro cessante. In particolare il Fornitore non risponderà per perdite di profitto, perdite di *chance*, perdite di opportunità, o qualsivoglia ulteriore perdita o danno avente natura equiparabile.
- 13.5 Fatto salvo quanto sopra previsto e disciplinato, l'Acquirente dovrà adottare tutte le misure necessarie per mitigare eventuali danni o perdite sofferte a causa dell'Impianto.

14 / PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 14.1 I brevetti, i marchi ed ogni ulteriore diritto di proprietà intellettuale (congiuntamente la "**Proprietà Intellettuale**") inclusi o riprodotti nei documenti, componenti o software consegnati o incorporati nell'Impianto rimarranno di proprietà del Fornitore.
Il Contratto non implica alcun trasferimento della proprietà intellettuale da parte del Fornitore all'Acquirente.
- 14.2 Il Fornitore garantisce all'Acquirente il limitato, non-esclusivo, non-trasferibile diritto di utilizzare la Proprietà Intellettuale unicamente per operare e mantenere l'Impianto venduto dal Fornitore. Nessun ulteriore diritto di Proprietà Intellettuale, espresso o implicito, è garantito all'Acquirente.
L'Acquirente si impegna a non produrre, o far produrre da terze parti, equipaggiamenti, ricambi o componenti dell'Impianto se soggetti ai diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore.
- 14.3 Il Fornitore non consegnerà codici sorgente all'Acquirente. Inoltre, l'Acquirente si impegna a non de-compilare il software consegnato dal Fornitore, né farne copia o apportare modifiche senza il previo consenso per iscritto del Fornitore. I documenti forniti possono essere copiati a soli fini di archiviazione e/o per fini strettamente operativi. Ciascuna copia dovrà contenere le stesse avvertenze e leggende relative a Proprietà Intellettuale e Riservatezza presenti sui documenti originali. Il nome del Fornitore e il suo logo sono marchi di fabbrica e non possono essere utilizzati a scopo pubblicitario o per altri fini senza l'autorizzazione scritta da parte del Fornitore.
- 14.4 Il Fornitore dichiara che, per quanto di sua conoscenza, l'Impianto non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi (in seguito i "**Diritti di Terzi**").
Il Fornitore non avrà alcun obbligo e responsabilità relativamente a violazioni derivanti da:
i) utilizzo dell'Impianto secondo modalità o per fini diversi da quelli previsti a Contratto o in uno Stato estero diverso rispetto a quello di destinazione dell'Impianto.
ii) modifiche dell'Impianto senza previo consenso per iscritto del Fornitore.
- 14.5 L'Acquirente espressamente accetta di tenere indenne e manlevare il Fornitore da ogni pretesa avanzata da terze parti in connessione con o derivante dalla violazione, anche potenziale, di marchi, brevetti, invenzioni e ogni diversa proprietà intellettuale o industriale quando detta violazione, anche potenziale, è conseguenza di un uso non autorizzato da parte dell'Acquirente delle informazioni, dei marchi o del know-how del Fornitore.

15 / CESSIONE E SUBAPPALTO

- 15.1 Il Fornitore e l'Acquirente potranno cedere i rispettivi diritti e obbligazioni contenuti nel presente Contratto a una terza parte, con il previo consenso per iscritto della Parte ceduta.
Nell'eventualità di un leasing finanziario, l'Acquirente garantisce sin d'ora il proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a favore della società di leasing.
- 15.2 Il Fornitore sarà intitolato a sub-contrattare le obbligazioni del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, la porzione locale del Contratto a terze parti. Il Fornitore rimarrà responsabile per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dell'Acquirente, in accordo al Contratto.

16 / VALIDITA' E RISOLUZIONE

- 16.1 Il Contratto rimarrà in vigore dalla data di Entrata in Vigore fino al completamento degli obblighi di ciascuna delle Parti e può essere risolto prima della scadenza naturale come segue:
- (i) reciprocamente, dal Fornitore e dall'Acquirente, con la sottoscrizione di un accordo risolutorio con inequivocabile indicazione della volontà delle Parti di risolvere il Contratto;
 - (ii) unilateralmente, da una delle Parti, indicando la volontà di risolvere il Contratto, in caso di procedura fallimentare o concorsuale o scioglimento (sia volontario che derivante da un atto legislativo) dell'altra Parte;
 - (iii) in conformità ai termini del Contratto.
- 16.2 Nel caso di grave inadempimento da parte del Fornitore rispetto ai suoi fondamentali obblighi contrattuali, l'Acquirente sarà intitolato a risolvere il Contratto dopo aver inviato una notifica a mezzo lettera raccomandata a.r. al Fornitore.
- La notifica di inadempimento dovrà contenere la descrizione in dettaglio delle inadempienze del Fornitore e la richiesta di agire ragionevolmente per porre rimedio all'inadempimento o all'omissione entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della predetta notifica.
- Nell'eventualità di mancato raggiungimento delle prestazioni, l'Acquirente sarà intitolato ad ottenere il pagamento delle corrispondenti penali. Qualora le predette penali per inefficienza non siano state concordate o specificate, il Fornitore sarà intitolato ad eseguire tutte le azioni correttive necessarie per poter adempiere alle sue obbligazioni. La responsabilità massima del Fornitore sarà in ogni caso limitata alla percentuale definita nell'articolo 13 delle presenti Condizioni Generali.
- 16.3 Il Fornitore sarà intitolato a risolvere il Contratto interamente o in parte dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. nel caso in cui:
- (i) l'Acquirente non abbia adempiuto a un obbligo contrattuale sostanziale entro un termine ragionevole (non inferiore a 30 giorni) dalla notifica di inadempienza da parte del Fornitore;
 - (ii) l'Acquirente fallisca o diventi insolvente, venga messo in liquidazione oppure venga compiuto un qualsiasi atto o accada un qualsiasi evento che abbia un effetto simile a una di queste circostanze o atti, o non fornisca, su richiesta del Fornitore un'adeguata garanzia per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. In tale eventualità, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore, in aggiunta al pagamento dei lavori eseguiti fino al momento della risoluzione, i costi documentati sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto precedentemente alla risoluzione (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi dell'ingegneria, dei servizi e tutti i costi derivanti dall'esecuzione e/o risoluzione di qualsiasi sub-contratto e/o ordine di acquisto emesso dal Fornitore precedentemente alla data della risoluzione) oltre alle spese generali e amministrative derivanti dal Contratto.
- Alla risoluzione del Contratto, le obbligazioni del Fornitore nei confronti dell'Acquirente cesseranno automaticamente.

17 / MISCELLANEA

- 17.1 Le Parti sono contraenti indipendenti, e nessuna disposizione contrattuale potrà essere interpretata in modo tale da considerare una delle Parti come agente, partner o rappresentante dell'altra Parte.
- 17.2 Qualora una disposizione del presente Contratto risulti nulla o invalida in accordo alla legge applicabile, tale disposizione sarà stralciata automaticamente dal Contratto, che rimarrà comunque valido e applicabile in tutte le sue ulteriori previsioni. In tal caso, le Parti si adopereranno per sostituire immediatamente tale disposizione con altra analoga ed applicabile al fine di ripristinare la volontà iniziale delle Parti.
- 17.3 Qualora il Contratto sia redatto in due o più lingue, la versione in italiano prevarrà nell'eventualità di discrepanze o ambiguità.
- 17.4 Nessuna delle condizioni del presente Contratto potrà essere ritenuta oggetto di rinuncia implicita. Per essere valida ogni rinuncia dovrà essere espressamente prevista per iscritto e firmata dal un rappresentante della Parte rinunciante.
- 17.5 Qualora la sospensione delle obbligazioni contrattuali, per ragioni attribuibili all'Acquirente, si estenda per oltre tre (3) mesi, il Fornitore sarà intitolato a risolvere il Contratto e ad agire per il risarcimento di tutti i danni ed i costi sofferti fino alla data di risoluzione, dandone previa comunicazione per iscritto all'Acquirente e senza necessità di intervento giudiziale o arbitrale.
- 17.6 In conformità all'articolo 1462 codice civile, nessuna eccezione, salvo quella della nullità, annullabilità o rescissione, potrà essere opposta dall'Acquirente al Fornitore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle somme dovute.
- 17.7 Il Contratto rappresenta e regola tutti i diritti e gli obblighi tra le Parti, e sostituisce qualsiasi ed ogni precedente accordo e intesa, scritta o orale, tra di esse, che fosse in contrasto con tale previsione.
- 17.8 L'Acquirente espressamente concorda di aver ricevuto, letto ed accettato le Condizioni Generali che formano parte integrante del Contratto, tali Condizioni Generali sono accessibili anche sulla pagina web del Fornitore.

18 / FORZA MAGGIORE

- 18.1 Se in qualsiasi momento, l'esecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali di una delle Parti viene ritardata e/o interrotta per motivi relativi a azioni governative, ostilità, guerra (dichiarata o meno), azioni criminali o terroristiche, sommosse civili e/o qualsiasi minaccia imminente di quanto precedentemente indicato, sabotaggio, incendio, inondazione, esplosioni, epidemie, scioperi, limiti operativi da parte di fornitori di servizi terzi normalmente affidabili, qualsiasi altro evento oltre il ragionevole controllo della Parte interessata o ogni evoluzione imprevedibile di detti eventi che fossero già in essere durante alla firma del Contratto (qui di seguito indicati collettivamente come **"Evento di Forza maggiore"**):
- (i) la Parte interessata dovrà notificare prontamente all'altra Parte il verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore;
 - (ii) nessuna delle due Parti avrà il diritto, in virtù di tale Evento di Forza Maggiore, di risolvere il Contratto né di richiedere all'altra Parte danni per mancata esecuzione, esecuzione parziale o esecuzione ritardata.
- L'adempimento agli obblighi contrattuali riprenderà non appena terminato l'Evento di Forza Maggiore.
- 18.2 Nell'eventualità in cui l'adempimento, totale o parziale, di qualsiasi obbligo sostanziale del presente Contratto venga ritardato, per motivi attribuibile a un Evento di Forza Maggiore, per un periodo superiore ai tre (3) mesi, le Parti dovranno incontrarsi ed esaminare, in buona fede, la possibilità di risolvere o continuare il Contratto. Nessuna delle due Parti avrà diritto al rimborso dei danni derivanti dalla risoluzione contrattuale, tuttavia il Fornitore avrà diritto a ricevere o trattenere il pagamento dovuto per i costi documentati e le spese sopportate fino alla data di risoluzione.

19 / LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 19.1 Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana senza applicazione delle norme di conflitto.
- 19.2 Le Parti cercheranno di risolvere qualsiasi contestazione o controversia, derivante o connessa al presente Contratto, attraverso la consultazione e negoziazione in buona fede e con spirito di reciproca collaborazione. Ad eccezione delle controversie relative a crediti scaduti ed esigibili del Fornitore, tutte le ulteriori controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente Contratto o connesse allo stesso, saranno risolte in via esclusiva dal Tribunale di Treviso.
- 19.3 Ferma restando qualsiasi previsione in senso contrario contenuta nel presente Contratto, il Fornitore potrà, a sua esclusiva discrezione, decidere di agire in via monitoria per il recupero delle somme ad esso dovute dall'Acquirente in deroga alle disposizioni del presente articolo 19 relative competenza giurisdizionale, agendo presso qualsivoglia tribunale competente.

20 / RISERVATEZZA

- 20.1 Ai fini del presente Contratto, il termine **"Informazioni Confidenziali"** comprende tutte le informazioni, rese in qualsiasi forma (sia scritta che verbale) ed incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni tecniche, economiche e/o finanziarie, la documentazione, il software dell'Impianto, i disegni, gli sviluppi, le migliorie, i processi, il know-how ed altre informazioni - anche non pubblicate - che una Parte (di seguito la **"Parte Ricevente"**) ha ottenuto dall'altra Parte (di seguito la **"Parte Divulgatrice"**).
- 20.2 Tutte le Informazioni Confidenziali rimarranno di proprietà esclusiva della Parte Divulgatrice. Senza il previo consenso scritto della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente non dovrà rivelare a terzi le Informazioni Riservate, né utilizzarle per alcuno scopo diverso da quanto richiesto per l'attuazione del Contratto.
- 20.3 La Parte Ricevente dovrà prendere ogni misura ragionevolmente necessaria, ed in ogni caso dovrà adottare almeno la stessa cura usata per la protezione delle proprie Informazioni Confidenziali, in modo tale da impedire la divulgazione ad altri di qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta, fatta eccezione per i propri dipendenti, fornitori o subappaltatori che devono venire a conoscenza di tali Informazioni Confidenziali allo scopo di dare esecuzione al Progetto e/o in quanto direttamente responsabili di detti compiti.
- La Parte Ricevente dovrà assicurare che le categorie di lavoratori sopra indicate siano assoggettate ai medesimi obblighi di confidenzialità del presente Contratto, fermo restando la responsabilità della Parte Ricevente per la violazione degli obblighi di riservatezza da parte delle suddette categorie di lavoratori.
- 20.4 Ad esclusione degli obblighi inderogabili di legge o fatto salvo diversi accordi intervenuti successivamente per iscritto tra le Parti, le stesse convengono di mantenere strettamente confidenziale il contenuto del Contratto. Nonostante quanto sopra esposto, i suddetti obblighi non saranno vincolanti per la Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Confidenziale:
- (i) che fosse divenuta nota alla Parte Ricevente, in modo legale e dimostrabile, anteriormente al momento della sua divulgazione dalla Parte Divulgatrice;
 - (ii) che sia o diventi di dominio pubblico, senza alcuna responsabilità della Parte Ricevente;
 - (iii) che sia stata ricevuta legalmente da una terza parte nella misura in cui tale terza parte non abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, tale Informazione Confidenziale dalla Parte Divulgatrice con l'obbligo di mantenerla confidenziale;

- (iv) che sia stata sviluppata dalla Parte Ricevente in modo completamente indipendente quale risultato dei propri sforzi e indipendentemente dalla conoscenza dell'Informazione Confidenziale;
 - (v) la cui divulgazione sia richiesta in conformità alle disposizioni di legge o su richiesta di qualsiasi autorità o istituzione competente, fermo restando che la Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Divulgatrice le circostanze che richiedono tale divulgazione, ed il contenuto della medesima, non appena sia ragionevolmente possibile ed in ogni caso antecedentemente alla sua divulgazione.
- 20.5 Le Parti non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla verità, accuratezza, completezza o ragionevolezza delle Informazioni Confidenziali scambiate.
- Nell'eventualità in cui il Contratto venga risolto per qualsiasi motivo, tutte le Informazioni Confidenziali che non siano, al momento della risoluzione, divenute di pubblico dominio, dovranno essere restituite immediatamente alla Parte Divulgatrice dalla Parte Ricevente previa richiesta della Parte Divulgatrice.
- L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo perdurerà durante il periodo di validità del presente Contratto e resterà valido successivamente al completamento del Progetto o alla risoluzione del Contratto per un periodo di cinque (5) anni.

21 / PROTEZIONE DEI DATI

- 21.1 Le Parti dichiarano ed accettano che tutti gli eventuali dati personali siano processati e utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e in conformità con la normativa applicabile in merito alla protezione dei dati, con specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 nonché il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (la summenzionata legislazione di seguito congiuntamente denominata **"Protezione dei Dati"**). L'Acquirente potrà prendere visione dell'informativa privacy sulla pagina web: <https://www.sipa.it/it/informativa-privacy>
- 21.2 Le Parti specificamente dichiarano di aver letto la disposizione di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. L'Acquirente dichiara di aver letto, accettato e compreso il contenuto di cui all'Annesso 2.
- L'Acquirente accetta, in nome e per conto del Fornitore, di consegnare la suddetta informativa a ciascuno dei suoi dipendenti i cui dati devono essere processati al fine di dare esecuzione al Contratto. Ogni dato personale potrà essere conservato dal Fornitore solamente per il tempo necessario a dare esecuzione agli obblighi contrattuali. Ogni dato personale sarà cancellato quando lo scopo legittimo per la sua raccolta sarà venuto a cessare.
- 21.3 L'Acquirente dichiara di aver letto, compreso ed accettato il contenuto del Codice Etico di Sipa e il Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo ed eventuali aggiornamenti (di seguito congiuntamente definiti come **"Modello 231"**) che sono pubblicati sulla pagina web di Sipa <https://www.sipa.it/it/chi-siamo>.
- 21.4 L'Acquirente dichiara ed accetta di rispettare ogni previsione del Modello 231. Ogni inadempimento dell'Acquirente rispetto alle suddette previsioni costituirà un inadempimento sostanziale del Contratto intitolando il Fornitore e risolvere immediatamente il Contratto dandone previa comunicazione per iscritto.

22 / EXPORT CONTROL

- 22.1 L'Acquirente dichiara e accetta che l'Impianto fornito dal Fornitore non sarà venduto, trasferito, esportato o riesportato, direttamente o indirettamente dall'Acquirente, in qualsiasi paese soggetto ad embargo o a favore di qualsiasi persona, entità o organismo qualora sia vietato in conformità alle sanzioni economiche o finanziarie o embarghi commerciali imposti o applicati dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e/o da qualsiasi altro organismo avente autorità sul Fornitore. L'Acquirente dichiara che l'Impianto sarà utilizzato unicamente per gli scopi consentiti e che non verrà effettuato alcun altro uso dello stesso.
- 22.2 Il Fornitore si riserva il diritto di recedere da qualsiasi Offerta o Contratto, senza responsabilità alcuna, nel caso in cui l'Acquirente non si conformi alle disposizioni sopra indicate o a qualsiasi altra legge e regolamento relativo all'export control che entri in vigore durante la validità del rapporto contrattuale. In tal caso l'Acquirente manleverà e indennizzerà il Fornitore da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla suddetta violazione.
- 22.3 L'Acquirente farà del suo meglio per assistere il Fornitore nel fornire tutte le informazioni richieste al fine di vagliare il rispetto delle leggi e/o regolamenti in materia di "export control".
- 22.4 Fatto salvo quanto previsto dall'Offerta o dal Contratto, all'Acquirente è in ogni caso proibita l'esportazione verso (i) la Federazione Russa o per un uso destinato alla Federazione Russa e (ii) verso la Bielorussia o per uso destinato in Bielorussia, di qualsiasi merce fornita ai sensi del presente Contratto che rientri nell'ambito dell'Articolo 12 (g) del Regolamento (UE) n. 833/2014 e dell'Articolo 8 (g) del Regolamento (UE) n. 765/2006 (di seguito anche i "Beni"). L'Acquirente si impegna e garantisce sin d'ora che si atterrà al rispetto delle eventuali successive modifiche del predetto Regolamento nonché di ogni legge, regolamento e/o altra disposizione vigente nell'Unione Europea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America relativamente a divieti e/o misure restrittive riguardanti la Federazione Russa e/o la Bielorussia. L'Acquirente da atto che il Fornitore sarà tenuto ad informare le autorità competenti presso le quali ha sede qualora venga a conoscenza di qualsiasi violazione o potenziale violazione del Regolamento. L'Acquirente dovrà tempestivamente, e in ogni caso entro e non oltre 2 settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, informare il Fornitore. L'Acquirente darà ogni informazione utile a tutelare gli interessi del Fornitore e si impegna a restare a disposizione per fornire

assistenza alle autorità competenti nel contrastare la violazione e/o sanzionare i colpevoli. Le Parti convengono che il Fornitore avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, qualsiasi rapporto contrattuale e/o ciascun ordine corrispondente in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo. Tale violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale. In tal caso il Fornitore avrà diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiedere il pagamento di una penale pari al maggiore tra: (i) il 30% del fatturato realizzato tra le Parti in relazione alla vendita o alla fornitura dei beni nei 12 (dodici) mesi precedenti la cessazione del rapporto contrattuale e/o (ii) il prezzo di vendita dei Beni acquistati dall'Acquirente. Resta salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno subito e subendo oltre ogni altro rimedio previsto dalla legge e/o dal Contratto.